

Registro Generale n. 453/2024

pubblicata il 13/03/2024

Reg. del Settore n. 44 / 2024



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 10 - URBAN. ED. RIQUAL.URB. AR.URB. PERIF. AREA
URB. TOP. INN.TEC.CED PNRR

Oggetto: servizio di erogazione in modalità cloud SAAS del sistema informativo del Comune di Cosenza e del sistema di conservazione documentale a norma, nonché alle ulteriori azioni finanziate nell'ambito del PNRR ovvero dall'Unione Europea - NextGenerationEU, Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP F81C22000170006 - #Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI# - CUP F81F22000470006 - CIG 9579266460 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36 A FAVORE DELLA DITTA ONLICOM S.R.L.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 453/2024pubblicata il 13/03/2024Reg. del Settore n. 44 / 2024

Settore 10 - URBAN. ED. RIQUAL.URB. AR.URB. PERIF. AREA URB.
TOP. INN.TEC.CED PNRR

ROBERTO CARUSO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

servizio di erogazione in modalità cloud SAAS del sistema informativo del Comune di Cosenza e del sistema di conservazione documentale a norma, nonché alle ulteriori azioni finanziate nell'ambito del PNRR ovvero dall'Unione Europea - NextGenerationEU, Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP F81C22000170006 - #Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI# - CUP F81F22000470006 - CIG 9579266460 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36 A FAVORE DELLA DITTA ONLICOM S.R.L.

Il Direttore di Settore

Premesso che:

- che con determinazione dirigenziale n. 2430/2022 del già Settore 3 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA – PATRIMONIO IMMOBILIARE, ora Settore 10° “Urbanistica – Edilizia – Riqualficazione Urbana – Arredo Urbano – Rigenerazione Urbana – Periferie – Area Urbana – Toponomastica – Innovazione Tecnologica, Digitale e CED – PNRR”, veniva indetta la “GARA CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA l'affidamento del servizio di erogazione in modalità cloud SAAS del sistema informativo del Comune di Cosenza e del sistema di conservazione documentale a norma, nonché alle ulteriori azioni finanziate nell'ambito del PNRR ovvero dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - CUP F81C22000170006 “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” - CUP F81F22000470006 - CIG 9579266460”, per un importo presunto di € 375.000,00 I.V.A. come per legge
- che per le finalità di cui sopra, con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati il Bando di gara e il Capitolato speciale d'appalto;
- con determinazione dirigenziale R. G. 1234/2023, n. 486, efficace ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura aperta, i servizi *de quibus* sono stati affidati alla Ditta **Deda Next Srl** con sede in Via di Spini 50 – 38121 Trento (TN) codice fiscale 03188950103 - partita IVA 01727860221 - pec: deda.next@legalmail.it;

Richiamati:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17/10/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17/10/2022, dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 2/11/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L., è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2023/2025 - parte finanziaria - in termini di competenza e, con riferimento al solo primo esercizio,

anche in termini di cassa

Considerato che:

- con comunicazione in data 29/01/2024 Protocollo Generale n. 10533, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione, presentata dalla ditta **Deda Next Srl** con sede in Via di Spini 50 – 38121 Trento (TN) codice fiscale 03188950103 - partita IVA 01727860221 - pec: deda.next@legalmail.it, aggiudicataria dei servizi in oggetto, è stato richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, la Fornitura, posa in opera e installazione di apparati e software di gestione videosorveglianza in house e in cloud a favore della ditta **OnLicom SRL**, con sede legale in Via Ruvo 79/B CAP 70033 Corato (BA), codice fiscale e partita IVA n. 05748890729 per un importo pari a € 59.000,00 oltre iva come per legge;
- l'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di forniture e servizi in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
- che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- che non venga subappaltata la prevalente esecuzione della fornitura e dei servizi come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che il subappaltare sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- che venga dimostrata l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltare, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto;
- l'impresa aggiudicataria della commessa, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di sopra non risultasse positiva;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cosenza;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Tanto premesso

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D.

Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare l'impresa affidataria della gara in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare forniture e servizi per un importo complessivo di € 59.000,00, oltre iva come per legge, a favore della ditta OnLicom SRL, con sede legale in Via Ruvo 79/B CAP 70033 Corato (BA), codice fiscale e partita IVA n. 05748890729, nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto;
3. di dare atto che le modalità esecutive della fornitura e dei servizi, a seguito del subappalto, richiesti non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile della fornitura e dei servizi oggetto della gara secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
4. DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
5. DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
6. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
7. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del D. Lgs. 36/2023:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
8. DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DEC per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

10. DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF NON PUBBLICATO - Subcontratto_DNEXT_ONLICOM_def_signed

Il Direttore di Settore

Cosenza 11/03/2024

Giuseppe Bruno
